

altresì la relativa consulenza tributaria, la stessa domanda di insinuazione è stata redatta e depositata da professionisti dello studio " [redacted] " (doc. 8 opponente).

In data 21.06.2024, Euroaudit S.r.l. ha presentato osservazioni scritte, esponendo, in sintesi, quanto segue (doc. 9 opponente):

- la sentenza della Cassazione citata dal curatore non è pertinente al caso concreto, poiché al revisore non si applica l'art. 2399 c.c., ma l'art. 10 d.lgs. n. 39/2010;
- [redacted] non è socio dell'associazione professionale [redacted]
- [redacted] appartiene ad una rete che comporta un legame professionale con [redacted] ma il compenso pattuito con Onlinestore S.r.l. rappresenta una percentuale irrisoria del fatturato complessivo di [redacted] e della propria rete.

Il Giudice Delegato, con decreto d.d. 27.06.2024, ha dichiarato l'esecutività dello stato passivo e respinto la domanda di [redacted] adducendo la seguente motivazione: *"Si respinge per la mancata indipendenza della società di revisione in violazione dell'art. 10 del DLgs. 39/2010, in quanto non può essere considerato obiettivo ed indipendente un revisore che faccia parte, come nella fattispecie, della rete dello stesso studio professionale cui appartengano membri del collegio sindacale (Per_I e Hilpold), (vedasi ordinanza della Corte di Cassazione nr. 14919 del 31 maggio 2019); dal sito web dello studio [redacted] risulta che il dott. [redacted] è partner dello stesso. Conseguentemente è evidente la sua appartenenza alla rete dello studio professionale"* (doc. 10 opponente).

Avverso tale esclusione [redacted] con ricorso d.d. 24.07.2024, ha proposto opposizione ex artt. 206 ss. CCII, contestando, in via preliminare di rito, che la domanda di ammissione sarebbe stata respinta per motivi nuovi, diversi da quelli di cui al progetto di stato passivo, ed affermando, nel merito, il rispetto dei requisiti di indipendenza della società di revisione. Ha quindi reiterato la domanda di ammissione allo stato passivo.

Costituitosi in giudizio con comparsa d.d. 04.10.2024, il curatore ha chiesto l'accertamento della nullità della nomina del revisore legale e della conseguente

insussistenza di un diritto al compenso, e dunque il rigetto dell'opposizione.

2. Quadro normativo e giurisprudenziale

Innanzitutto, pare opportuno ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale applicabile alla fattispecie. L'art. 10 d.lgs. n. 39/2010, infatti, sancisce il requisito di indipendenza e obiettività del revisore contabile e i primi commi di tale articolo prevedono quanto segue (enfasi aggiunta):

“1. Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale, nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

1-bis. Il requisito di indipendenza deve sussistere durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione legale stessa.

1-ter. Il revisore legale o la società di revisione legale deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o indirette, riguardanti il revisore legale o la società di revisione legale e, laddove applicabile, la sua rete, i membri dei suoi organi di amministrazione, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o alla società di revisione legale.

2. Il revisore legale o la società di revisione legale non effettua la revisione legale di una società qualora sussistano dei rischi di autoriesame, di interesse personale o rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio legale, o da familiarità ovvero una minaccia di intimidazione, determinati da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulti compromessa.”

Secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità, l'indipendenza deve sussistere non soltanto nei confronti della società sottoposta a revisione, ma anche nei confronti dei singoli membri del collegio sindacale, e la violazione della norma, poiché di natura imperativa, determina la nullità dell'atto di nomina del revisore (enfasi aggiunta): *“In tema di società di capitali, i requisiti di obiettività e indipendenza del revisore contabile di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 39 del 2010 escludono che costui possa intrattenere con i membri del collegio sindacale rapporti finanziari, di lavoro o d'altro genere, diretti o indiretti, aventi ad oggetto servizi anche diversi dalla revisione. Alla violazione della norma richiamata consegue la nullità dell'atto di nomina del revisore, che perde il diritto al compenso”* (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14919/2019, Rv. 656121 - 01).

Nella motivazione di detta ordinanza si legge, poi, che *“affinché siano salvaguardati i requisiti di obiettività ed indipendenza, richiesti dall'art. 10 d.lgs. n. 39/2010 per l'esercizio dell'attività di revisore contabile, nel concetto di "società" - che non può intrattenere con il revisore legale relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette (aventi ad oggetto la prestazione di servizi anche diversi dalla revisione) - rientra, a pieno titolo, anche l'organo societario del collegio sindacale”*. La Suprema Corte precisa che *“il nostro legislatore, al fine di salvaguardare i principi dell'obiettività e dell'indipendenza del revisore contabile, ha accolto all'art. 10 comma 2° d.lgs n. 39/2010 il criterio, già indicato dal legislatore comunitario nell'art. 22 comma 2° (e nel considerando n.11) della direttiva n. 43/2006 del 17 maggio 2006, della valutazione del "terzo informato, obiettivo e ragionevole" che dall'esistenza tra la società ed il revisore contabile di relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro etc. "trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulta compromessa". In sostanza, è stato accolto il principio della cosiddetta indipendenza anche "in apparenza", essendo necessario che il revisore contabile, oltre ad essere indipendente, appaia anche tale agli occhi dei terzi. ... Né nel testo della direttiva comunitaria sopra citata, né in quello del legislatore italiano, è stato accolto un criterio che, per valutare l'obiettività e l'indipendenza del revisore contabile, attribuisca rilievo all'esistenza di una relazione d'affari tra quest'ultimo ed una società solo se tale relazione assuma un carattere di*

significatività. Nessun riferimento è, infatti, contenuto nei testi normativi sopra indicati ai concetti di "significatività" e "rilevanza" del rapporto d'affari tra società e revisore contabile che, pertanto, ai fini della valutazione dell'esistenza dei requisiti di obiettività ed indipendenza del revisore contabile, deve escludersi tout court."

3. Decisione

L'opposizione non è fondata e va rigettata.

Va ricordato che il Giudice Delegato, ai sensi dell'art. 203 c. 3 CCII, decide su ciascuna domanda di ammissione *"nei limiti delle conclusioni formulate e avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati."* Poiché la nullità dell'atto di nomina del revisore è rilevabile d'ufficio, non è ravvisabile nessuna violazione procedimentale da parte del Giudice Delegato.

Ciò posto, il Collegio ritiene che non siano rispettati i requisiti di indipendenza di cui all'art. 10 d.lgs. n. 39/2010. In particolare, l'indipendenza non è garantita in considerazione del rapporto tra il dott. [REDACTED] legale rappresentante della società di revisione [REDACTED] odierna ricorrente, da un lato, e i dott.ri [REDACTED] e [REDACTED], entrambi sindaci di Onlinestore S.r.l., società sottoposta a revisione, dall'altro. Questi ultimi, infatti, sono soci dell'associazione professionale [REDACTED] e sul sito web del [REDACTED] il revisore contabile [REDACTED] viene presentato come *"partner"* (doc. 2 opposta).

È evidente, dunque, che il revisore contabile [REDACTED] appartiene alla rete dello studio professionale di cui sono soci due sindaci della società sottoposta a revisione. D'altronde è la stessa opponente ad affermare di essere *"appartenente ad una rete che comporta un legame professionale con [REDACTED]"* (opposizione, p. 13).

Ciò basta per concludere - alla luce della sopra citata giurisprudenza che non ammette nessun rapporto di qualsiasi tipo tra revisore contabile e membri del collegio sindacale - che non sono rispettati i requisiti di indipendenza del revisore contabile, quantomeno sotto il profilo dell'apparenza e a prescindere dal contenuto concreto della collaborazione. Va ribadito che, secondo la giurisprudenza, la significatività del rapporto non rileva.

Del tutto irrilevante è la dichiarata esclusione del rischio di incompatibilità da parte di [REDACTED] come motivata nell'accettazione dell'incarico (docc. 11-12 opponente), poiché tale valutazione non può condizionare di certo il sindacato dell'organo giudiziario.

Alla violazione dell'art. 10 d.lgs. 39/2010 consegue la nullità dell'atto di nomina del revisore, il quale non matura il diritto al compenso. Pertanto, l'esclusione del credito di [REDACTED] era legittima e l'opposizione va dunque rigettata.

4. Spese

Le spese di lite sono regolate in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c.

La liquidazione del compenso di avvocato avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione 52.000,01-260.000,00, parametri minimi, in considerazione del valore prossimo alla soglia bassa dello scaglione, per le fasi di studio, introduzione e decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,

1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente [REDACTED] a rimborsare all'opposta [REDACTED] S.r.l., a titolo di spese di lite, € 4.217,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e spese successive necessarie.

Si comunichi alle parti.

Bolzano, 04/04/2025

La Presidente

Elena Covi

firma digitale